



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 settembre 2016
(OR. en)

8463/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0241 (NLE)**

UD 90
CID 1
TRANS 238

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR
con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale
relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio¹ ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.
- (2) Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio². A norma di tale decisione, la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) A seguito delle discussioni in sede di commissione esecutiva TIR sulla corretta applicazione dell'articolo 42 bis della convenzione TIR, la commissione esecutiva TIR ha trasmesso al comitato amministrativo della convenzione TIR (il "comitato amministrativo") una proposta di nuova nota esplicativa dell'articolo 42 bis finalizzata a chiarire la procedura di comunicazione tra la commissione esecutiva TIR e le parti contraenti in relazione alle misure nazionali di controllo suscettibili di incidere sull'applicazione della convenzione TIR o sul funzionamento del regime TIR. Le linee guida per la comunicazione e l'introduzione di nuove misure di controllo sono state adottate nella 61^a sessione del comitato amministrativo e saranno incluse nel capitolo 5 del manuale TIR.

¹ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

² Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

- (4) Il gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle questioni doganali relative ai trasporti ha proposto al comitato amministrativo una modifica che introduce una nuova tecnica di trasporto per veicoli e contenitori che intende migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto su strada. Secondo il comitato amministrativo il nuovo modello di veicoli e contenitori con tetto scorrevole telonato o teloni scorrevoli è sicuro sotto il profilo doganale e può essere inserito negli allegati 2 e 7 della convenzione TIR.
- (5) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica nell'ambito del comitato della legislazione doganale (Coordinamento Ginevra).
- (6) La prossima tappa della procedura è l'adozione della proposta da parte del comitato amministrativo.
- (7) L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di comitato amministrativo la posizione basata sul progetto di modifica accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR (il "comitato amministrativo") è basata sul progetto di modifica accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo possono concordare modifiche tecniche di minore entità al progetto proposto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione le modifiche sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
